



Ufficio stampa

Rassegna stampa

1 luglio 2009

Responsabile :

Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – e-mail:claudio.rao@oua.it)

SOMMARIO

- Pag 3 **PROCESSO CIVILE**: In aula c'è un puzzle di norme (il sole 24 ore)
Pag 4 **PROCESSO CIVILE**: Investire di più sull'organizzazione dei tribunali di Valerio Onida (il sole 24 ore)
Pag 5 **PROCESSO CIVILE**: Uffici pronti ma sugli organici resta l'allarme (il sole 24 ore)
Pag 6 **PROCESSO CIVILE**: Sanzioni a chi frena i processi (il sole 24 ore)
Pag 7 **PROCESSO CIVILE**: La «quadrifonia» dei giudizi di Claudio Consolo - Ordinario di diritto processuale civile presso l'Università di Padova (il sole 24 ore)
Pag 8 **PROCESSO CIVILE**: Riscossione sprint con Equitalia (il sole 24 ore)
Pag 9 **SICUREZZA**: La sicurezza al voto finale (il sole 24 ore)
Pag 10 **SICUREZZA**: Ronde e affitti agli irregolari (il sole 24 ore)
Pag 11 **CARCERI**: Più di un detenuto su due e in attesa di giudizio (il sole 24 ore)

IL SOLE 24 ORE

In aula c'è un puzzle di norme

Magistrati e avvocati dovranno fare i conti con le tante modifiche ai Codici

In sociologia si discute di eterogenesi dei fini quando un'azione raggiunge obiettivi diversi, se non opposti, a quelli che si *era* prefissa. Ma forse il concetto andrebbe tradotto anche nel campo del diritto. Perché dal civile al penale, dal fallimentare al societario, sono tante le riforme di sistema che si sono, alla prova dei fatti, rivelate sorde al test dell'efficacia. Tra una settimana sarà operativo l'ultimo, solo in ordine di tempo naturalmente, perché altri sono all'orizzonte, intervento di riscrittura dei Codici. Questa volta è di turno la procedura civile per un progetto che ha l'intenzione di recuperare margini di efficienza e tagliare i tempi di durata delle controversie. Obiettivi ambiziosi. E per una volta ricercati senza pregiudizi, visto che la legge in arrivo cancella quel rito societario che doveva costituire la bussola solo pochi anni fa, per volontà di questa stessa maggioranza, di un nuovo Codice. Nell'immediato, però, il progetto che si propone anche di sfoltire in maniera drastica la quantità di riti e di regole processuali oggi applicate nelle aule dei tribunali potrebbe avere l'effetto, paradossale appunto, di condurre a ulteriori complicazioni. Si obietterà che è naturale quando le riforme sono di ampio respiro e incidono su quella parte del diritto che è la procedura, per la quale non esiste una regola generale a disciplinare la fase transitoria come il favor rei nel diritto penale, però la realtà che si presenterà davanti ai giudici da lunedì prossimo è almeno singolare. E obbligherà sia i magistrati sia gli avvocati a un continuo sforzo di aggiornamento e memoria. Aggiornamento per essere pronti e preparati ad applicare tutte le novità della riforma; memoria perché, a seconda della data di introduzione della causa, il processo sarà disciplinato da regole diverse. Facciamo qualche esempio, che deve tenere conto di una realtà in cui le controversie arrivano a sentenza in tempi mediamente assai lunghi e molto spesso ampiamente oltre quei sei anni che il Governo si è dato come obiettivo. Nel settore della procedura civile, infatti, solo tre anni fa, nel marzo 2006, è entrata in vigore un'altra revisione di larghe parti del Codice, investendo, per esempio, la disciplina della prima udienza, le misure cautelari, le esecuzioni mobiliari e immobiliari, ma anche l'arbitrato e le modalità del ricorso in Cassazione. Temi, come quest'ultimo, che sono stati di nuovo soggetti a cambiamenti, anche profondi, per effetto della legge n. 69 del 2009. In pratica così gli operatori dovranno tenere d'occhio una pluralità di norme da attuare a seconda della finestra temporale di riferimento. Prendiamo un aspetto cruciale come il ricorso in Cassazione. Prima del 2006 andava redatto in un certo modo, successivamente è diventata indispensabile l'indicazione del quesito di diritto da risolvere, ora si dà spazio a un meccanismo di selezione che comporterà anche nuovi vincoli di redazione per scongiurare il verdetto di inammissibilità. Ma a problemi analoghi daranno luogo le modifiche dei termini processuali, come il dimezzamento da un anno a sei mesi del termine lungo per impugnare una sentenza o per il giudizio di appello e il divieto di produzione di nuovi documenti. O ancora l'innesto del procedimento sommario di cognizione nel rito ordinario oppure le modalità di effettuazione delle notifiche. A volere tacere poi del cambiamento relativo alle competenze, dove l'attribuzione al giudice di pace di una quota delle liti in materia previdenziale avrà come effetto un doppio passaggio, provocato dall'effetto trascinarsi della vecchia disciplina, da gestire in tribunale: dal giudice del lavoro a quello ordinario a quello onorario. Ma i presidenti dei tribunali dovranno valutare con attenzione la possibilità di fornire istruzioni agli uffici in merito al calendario del processo, una sorta di programmazione delle udienze che dovrebbe permettere di dare scadenze più rigide e prevedibili al giudizio, oppure per quanto riguarda la possibilità di incrementare, magari valutandole opportune per le cause di minore valore soggette al giudice unico, le occasioni in cui le sentenze potranno essere emesse in forma sintetica, con accenni alle sole questioni decisive di fatto e di diritto. La stessa Cassazione dovrà poi attrezzarsi per fare fronte alla nuova disciplina sul filtro: andrà predisposta una sezione specifica senza cristallizzarne i componenti, ma dando invece il massimo spazio alla rotazione di tutti i magistrati della Corte. *Giovanni Negri*

IL SOLE 24 ORE

Investire di più sull'organizzazione dei tribunali

di Valerio Onida

Ancora, la nuova legge interviene prevedendo nuove regole e nuovi strumenti in tema di condanna del soccombente alle spese di giudizio, per scoraggiare il ricorso “temerario” alla giustizia e i comportamenti processuali dilatori; delineando un nuovo procedimento sommario di cognizione e riordinando e semplificando i riti; riducendo termini, formalismi ed ostacoli alla celerità del processo derivanti da conflitti su competenza e giurisdizione. Si tratta di innovazioni che, nel complesso, appaiono orientate nella direzione giusta. Intervenire sulle procedure è utile e necessario, ma non è tuttavia sufficiente: talora, anzi, le continue modifiche delle norme processuali possono produrre più danni che vantaggi. È da apprezzare che il Parlamento abbia soppresso, con questa legge, il cosiddetto rito societario, introdotto da un'altra riforma solo nel 2003, e che evidentemente non ha dato buoni risultati (ne sono un sintomo le 23 sentenze e ordinanze della Corte costituzionale emesse in argomento fra il 2005 e il 2009, per tre volte pervenendo alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di altrettante disposizioni). Altre cause sono forse più difficili da affrontare, ma non meno determinanti. Si pensi al numero eccessivo di avvocati che esercitano l'attività forense nel nostro paese, con i possibili effetti sulla crescita del contenzioso. Ma il terreno più decisivo è forse quello dell'organizzazione degli uffici giudiziari e del lavoro di coloro che vi sono addetti. Così l'aumento delle competenze dei giudici di pace, disposto con l'attuale riforma, potrà certo produrre un effetto di sgravio degli uffici dei tribunali, ma produrrà un aggravio di quelli dei giudici di pace cui, allo stato, non corrispondono misure di incremento delle risorse (e l'introduzione del nuovo reato di immigrazione irregolare, assegnato a sua volta alla competenza penale dei giudici di pace, non mancherà a sua volta di produrre ulteriori effetti di intasamento degli uffici). Solo alcuni forni fa, proprio su questo giornale, il vice coordinatore dei giudici di pace di Roma faceva notare che lui le sentenze le deposita il giorno dopo l'udienza, ma poi passano otto mesi perché esse possano essere eseguite: se una giustizia tardiva è giustizia negata, lo è altrettanto un giustizia le cui decisioni non ricevono tempestiva esecuzione. Alla base stanno evidentemente problemi di risorse e quindi di bilancio, ma anche di cultura. È provato, ad esempio, che uffici giudiziari i cui dirigenti si impegnano sul piano dell'organizzazione ottengono risultati migliori a parità di risorse. In un recente incontro organizzato dal Consiglio superiore della magistratura, il Presidente della Corte di Cassazione Vincenzo Carbone, metteva in rilievo efficacemente come ogni magistrato (ma lo stesso vale a maggior ragione per ogni altro addetto) debba sentirsi parte di un ufficio complessivamente responsabile di un risultato: non possa, dunque limitarsi a studiare diligentemente le cause e a scrivere i provvedimenti, ma debba concorrere ad assicurare il “prodotto” richiesto all'ufficio. Sia questo terreno i compiti e le responsabilità sono diffusi in molte sedi: i capi degli uffici e i dirigenti amministrativi (l'organizzazione sul campo), il Consiglio Superiore (i concorsi, la provvista degli uffici, la scelta dei dirigenti, la formazione dei magistrati il controllo disciplinare su di essi), il Governo (il personale amministrativo, le risorse materiali e di bilancio, l'attivazione delle procedure informatiche). Solo un sforzo congiunto e convinto di tutti gli attori potrà darci una giustizia civile in grado di soddisfare il diritto fondamentale di ogni persona ad avere effettivamente, e non solo sulla carta, un giudice competente, indipendente e imparziale per la risoluzione delle controversie che la riguardano.

IL SOLE 24 ORE

Uffici pronti ma sugli organici resta l'allarme

Se una riforma fosse giudicata sulle intenzioni, gran parte dei tribunali italiani concorderebbe sull'impianto di riordino del processo civile. Ma gli effetti si cominceranno a vedere solo dal prossimo 4 luglio. La riforma del processo civile, vista da un'ottica strettamente procedurale, si occupa anche di razionalizzare i tempi processuali attraverso la Calendarizzazione delle udienze, imporre sentenze sintetiche, introdurre il procedimento sommario di cognizione, aumentare le competenze dei giudici di pace. I presidenti dei principali tribunali si apprestano a diffondere circolari esplicative sulle diverse novità. Mario Barbuto, presidente del tribunale di Torino, più volte segnalato anche in Europa tra quelli più attenti ai parametri di efficienza, è pronto ad aggiornare la circolare con le istruzioni agli uffici, inserendo le nuove regole sul calendario delle udienze e sulle sentenze in forma sintetica. «Anche se - precisa - a Torino è già in atto un meccanismo per favorire la programmazione delle attività di udienza. In generale, i presidenti concordano su alcune innovazioni, come il procedimento sommario di cognizione. «E un buon sistema per le cause che non presentino complicazioni istruttorie», commenta Tommaso Virga, presidente coordinatore delle sezioni civili di Palermo. Nel capoluogo siciliano sta lavorando «sulla fissazione dei tempi processuali; in ogni caso, la calendarizzazione delle udienze è ormai una prassi acquisita». Secondo Virga non ci saranno problemi nella sovrapposizione di processi dallo stesso oggetto, ma da svolgere con riti differenti. E sulle maggiori incombenze che graveranno sui giudici di pace, Virga afferma che «non dovrebbero esserci grandi problemi, anche se da noi sono sotto organico: 55 invece degli 88 magistrati onorari previsti». Una nota dolente in molte Corti italiane. Silvia Governatori, magistrato collaboratore per il settore civile del Foro fiorentino afferma che «l'aggravio delle incombenze sui giudici di pace impone una seria riflessione». Opinione condivisa anche a Genova. «qui i giudici di pace sono pochi e già oberati di lavoro — precisa Claudio Viazzi, presidente della seconda sezione civile del tribunale - e questo rende un pò ridicolo il trionfalismo che appoggia questa mini-riforma». Il nuovo impianto non sembra convincere Viazzi. Meno riti procedurali? «Sui 25 attuali ne hanno soppressi solo due». Sentenza in forma sintetica? «Era già prevista dall'articolo, 281-sexies del Codice di procedura civile». Calendarizzazione? «Certo si razionalizza il processo, ma i tempi dipendono dal numero di giudici e dai carichi di lavoro». Un'opinione condivisa anche da Arrigo De Pauli, presidente del Foro triestino. «Se da noi un giudice ha 500 cause a ruolo, la calendarizzazione è un rimedio accettabile, ma in altri contesti il peso per un magistrato può raggiungere i 1.500 giudizi. E lì la calendarizzazione cambia poco». De Pauli concorda invece sul procedimento sommario di cognizione e sull'introduzione della testimonianza scritta. Per quanto, invece, riguarda le innovazioni relative ai giudici di pace, anche a Trieste si avverte la carenza di organici. «Spero che si operi per incentivare le camere di conciliazione e si proceda verso il processo telematico», sottolinea De Pauli. L'introduzione delle nuove tecnologie riscuote apprezzamenti anche a Napoli. Per Carlo Alemi, presidente del tribunale partenopeo, «i supporti informatici sono necessari per la programmazione delle udienze». Ad Alemi piace, inoltre, la «definitiva realizzazione della sentenza in forma sintetica» e il procedimento sommario che «allinea il nostro Paese alle esperienze straniere». Nel capoluogo campano, infine, «le Strutture attuali possono reggere un aumento "fisiologico" di contenzioso a carico dei giudici di pace». Altrettanto accadrà a Bari. «Non avremo problemi con l'aumento di competente perché dai noi i magistrati onorari sono già più del previsto», afferma Vito Savino, presidente del tribunale del capoluogo pugliese. A Savino piace anche la novità delle sentenze sintetiche. «Sto provando - aggiunge - a convincere i colleghi, ai quali chiedo anche di smaltire i vecchi procedimenti, che non serve scrivere pronunce chilometriche. Ma è dura cambiare questa mentalità». *Francesca Milano Gianluca Schinaia*

IL SOLE 24 ORE

Sanzioni a chi frena i processi

Con la riforma arrivano le misure contro scorrettezze e pratiche

Tempi duri per chi spera di lucrare vantaggi dai mille cavilli che i codici, più o meno inconsapevolmente, lasciano a disposizione delle parti in una causa civile. La recente riforma delle regole processuali, infatti, mette le mani nell'apparato deterrente contro chi ad esempio propone liti temerarie o presenta istanze interlocutorie con il solo obiettivo di guadagnare (o perdere) tempo. A volte inasprendo misure già contenute nel codice di procedura civile, a volte aggredendo nuovi spazi in cui l'ostruzionismo la fa da padrone. Un richiamo più che necessario alla correttezza, il cui mancato rispetto, a onor del vero, non è sempre imputabile alla sola spregiudicatezza dell'avvocato di turno. Spesso, infatti, l'atteggiamento sleale è figlio proprio delle continue e ripetute modifiche alle disposizioni dei codici (in un'analisi pubblicata sul Sole-24 Ore del 15 giugno ne abbiamo contate 400 approvate o proposte solo in questo scorcio di legislatura) che, i specialmente nelle prime fasi, possono essere di difficile applicazione. Venendo così a creare una sorta di terra di nessuno in cui l'ortodossia resta una chimera.

I nuovi deterrenti. Una volta tanto, dunque, la riforma appena varata ha il pregio di somministrare anche una serie di anticorpi. Il più rilevante dei quali, o forse quello che meglio interpreta la filosofia del progetto, riguarda le conseguenze che derivano dal rifiuto della proposta conciliativa. In questi casi, dalla transazione amichevole si passa al giudizio che termina con una decisione del giudice. Con le nuove norme, se il giudice accoglie la richiesta — ad esempio di risarcimento — in misura inferiore rispetto a quella che si sarebbe ottenuta accettando la conciliazione, la par, benché abbia vinto, è condannata a pagare le spese processuali accumulate a partire dalla formulazione della proposta conciliativa. Un'inversione dell'onere che ha l'obiettivo di potenziare la conciliazione come antidoto al moltiplicarsi del contenzioso. Non a caso, peraltro, la stessa riforma ha il suo fulcro nella delega per ridisegnare l'intero impianto delle ADR (*alternative dispute resolution*), a partire dalla mediazione e dalla conciliazione. Nella stessa direzione è la facoltà assegnata al giudice di condannare la parte soccombente in una causa civile, oltre alle spese, anche al pagamento di una somma a titolo di risarcimento per la parte incautamente citata in giudizio. Un freno alle cosiddette liti temerarie a disposizione del giudice al quale è attribuita un'ampia discrezionalità (anche nel determinare l'importo del risarcimento). Ancora simile è la norma inserita nel processo esecutivo, che consente al giudice che pronuncia una sentenza di condanna in forma specifica, che contiene cioè un obbligo di fare o non fare, di indicare la somma di denaro che il soccombente sarà tenuto a versare alla controparte per ogni inadempimento dell'obbligo stesso o per ogni ritardo.

E quelli aggiornati. A fianco alle nuove sanzioni processuali, il Parlamento ha aggiornato anche gli importi di alcune misure già contenute nel codice. Può essere così punita con la pena pecuniaria fino a 250 euro la parte che presenta un'istanza di riconsiliazione del giudice che alla prova dei fatti risulti inammissibile o che sia rigettata. Il limite "massimo" della vecchia pena (che era obbligatoria, a differenza della nuova che ha tenuto conto della bocciatura costituzionale di tale obbligatorietà) era di soli 5 euro.

Più salata invece la sanzione per il terzo chiamato in causa che ostacola le ispezioni. Oscilla infatti tra 250 e 1.500 euro (anziché fino al massimo di 5 euro) la pena per chi rifiuta di consentire sulla propria persona o sulle cose in suo possesso le ispezioni indispensabili per la causa. Ce n'è infine anche per gli ausiliari del giudice. In particolare, i custodi che non eseguono l'incarico assunto possono essere condannati a una pena pecuniaria tra 250 e 500 euro, contro il precedente importo che, nel massimo, arrivava a 10 euro. *Andrea Maria Candidi*

IL SOLE 24 ORE

La fase transitoria. Tra vecchio e nuovo

La «quadrifonia» dei giudizi

di Claudio Consolo - Ordinario di diritto processuale civile presso l'Università di Padova

La riforma del processo civile segue la regola di un intervento il più graduale possibile: in base alla disciplina transitoria della legge 69/09, le modifiche si applicheranno solo ai giudizi instaurati dal 4 luglio in poi. Per cui avremo giudizi nuovissimi (post-riforma 2009); nuovi, ossia iniziati dopo il 1° marzo 2006 (come da riforma del 2006); di mezza età (con la sola riforma vigente dal 1995); qualche giudizio— magari in appello o in fase di rinvio — purtroppo davvero antico (codice ante legge 353/90 vigente dal 1995). Una quadrifonia normativa, insomma: cui si aggiungono i processi societari promossi prima del 4 luglio 2009. Quelli successivi saranno normali riti civili, nuovissimi nel senso anzidetto. La legge individua con parsimonia alcune eccezioni, ossia disposizioni riformate che vanno applicate a tutti i giudizi pendenti in primo grado all'entrata in vigore:

- a) le disposizioni sul contenuto della sentenza il più possibile succinto, senza svolgimento del processo;
- b) la norma che proibisce la produzione di nuovi documenti in appello, che si applicherà solo agli appelli su sentenze rese in giudizi già pendenti in primo grado al 4 luglio (se si ritiene ciò innovativo, si dovrà forse pensare a correggere mentalmente questa disposizione, onde applicare la proibizione solo ai giudizi per cui in primo grado la producibilità era ancora aperta alla data di efficacia della riforma);
- c) la norma che rimuove la non appellabilità della sentenza che decide l'opposizione all'esecuzione.

E' poi estesa ai giudizi pendenti al 1° marzo 2006 la regola tranquillizzante che i termini per gli atti svolti fuori udienza, ove scadano di sabato, sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo. Infine si prevede che le disposizioni nuove sul ricorso e sul giudizio di cassazione (e così il filtro con abolizione del quesito di diritto), si applicheranno solo nei processi nei quali il provvedimento avverso il quale è proposto il ricorso sia stato depositato, o in altro modo pubblicato, dopo il 4 luglio. Già prima delle ferie si va dunque in onda, sia pure con la gradualità e saggia semplicità di questa disciplina transitoria, alquanto diversa da quelle precedenti. Pur se qualche altra minima norma *ready executive* ci stava, questa disciplina transitoria pacata rivela lo spirito di una "buona novella", volutamente *low profile* (salva l'aggiunta incorsa del filtro in Cassazione); essa non vuole irrompere e infatti molto deve al capo dell'ufficio legislativo (G. Manzo) dell'epoca in cui fu concepita da poche realistiche persone: a evitare che il desiderio di sempre nuove leggi processuali facesse del male a organismi umani e professionali, nel mondo della giustizia civile, resi fragili da tante passate incursioni e velleitarismi. Attenta alle urgenze (accantonamento del rito societario e di quello del lavoro per le liti Rca) e capace di varie piccole ma indubbe migliorie (o cose attese da lustri: *astreintes*) in attesa che se ne possano finalmente varare di grosse dove conta davvero, ossia nell'organizzazione, curando così la vera malattia.

IL SOLE 24 ORE

Le spese di giustizia. La società garantirà maggiore efficienza al sistema di incasso

Riscossione sprint con Equitalia

La riforma del Codice di procedura civile ha introdotto importanti modifiche alle disposizioni del Dpr n. 115/02 concernenti la riscossione delle spese di giustizia e delle pene pecuniarie, che viene ora affidata a Equitalia Giustizia Spa. L'intento è quello di conferire maggiore efficienza al sistema di incasso delle spese processuali, utilizzando la riscossione spontanea a mezzo molo. La notifica di cartelle di pagamento ai debitori ditali oneri dovrebbe, infatti, garantire una significativa progressione dell'efficacia della modalità di prelievo. L'intervento del legislatore consentirà di attuare un processo di razionalizzazione delle procedure di riscossione che interesserà precisamente il recupero delle spese di mantenimento in carcere, delle spese processuali, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie nel processo civile e penale. Il rafforzamento del sistema prevede che l'iscrizione a ruolo delle somme non avvenga più a opera dell'ufficio giudiziario, bensì da parte di Equitalia giustizia Spa, a cui spetterà il compito di procedere alla riscossione spontanea a mezzo ruolo, non appena verrà stipulata l'apposita convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge n. 244/07. La soppressione degli uffici di cassa e l'attribuzione delle competenze a Equitalia giustizia consentirà così di uniformare la disciplina della riscossione delle entrate dello Stato. La società di riscossione dovrà provvedere alla gestione di tutte le attività concernenti i crediti derivanti dalle spese di giustizia, attivando la procedura entro un mese dalla data di passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui promana l'obbligazione o, ancora, dall'espiazione in istituto per quanto concerne le spese di mantenimento. I provvedimenti di competenza di Equitalia giustizia sono quelli passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008 o quelli relativi al mantenimento in carcere per condanne, per le quali sia cessata l'espiazione della pena in istituto a decorrere dalla stessa data. Per quanto riguarda le spese di giustizia e le pene pecuniarie Equitalia giustizia dovrà in primo luogo acquisire i dati anagrafici e patrimoniali del debitore, per poi iscrivere a ruolo il credito, qualora il termine di adempimento sia scaduto. A Equitalia sarà demandato, infine, l'incarico di provvedere a effettuare le notifiche concernenti l'invito a provvedere al pagamento del credito, iscritto a molo, per conto degli uffici giudiziari che hanno diritto al rimborso delle spese processuali e delle sanzioni pecuniarie penali. Per l'effetto la società di riscossione rivestirà una vera propria funzione di supporto alle cancellerie delle autorità giudiziarie interessate, dovendo svolgere tutte le incombenze riguardanti la gestione delle somme di denaro, dei titoli, dei beni mobili sequestrati fino alla loro confisca, preoccupandosi di procedere alla loro vendita previa autorizzazione del giudice nonché tentare di mettere a frutto le somme giacenti presso la cassa delle ammende. Per altro verso la riforma garantisce il sistema di recupero delle spese anche con riferimento alla semplificazione della procedura di quantificazione del credito. Verrà infatti conferita a Equitalia anche la funzione di provvedere alla quantificazione dell'importo che, per quanto concerne le spese, avverrà sulla base degli atti, dei registri e delle norme che individuano la somma da recuperare, mentre per le pene pecuniarie, per le sanzioni amministrative pecuniarie e per le sanzioni pecuniarie processuali sarà direttamente determinato nei provvedimenti giurisdizionali, che specificheranno peraltro le varie voci dell'importo totale. L'obiettivo prioritario del legislatore è, dunque, finalizzato al potenziamento delle attività di riscossione di tutte le spese dell'intero sistema amministrativo del ministero della Giustizia. Per il tramite della condivisione delle banche dati, Equitalia giustizia, che fa parte del gruppo Equitalia Spa, potrà così garantire la massima efficienza del sistema di recupero del credito derivante dalle spese di giustizia, assicurando allo stesso tempo l'integrale uniformità del servizio. *Luigi Ferrajoli*

IL SOLE 24 ORE

In Parlamento. Il governo porrà la fiducia sul disegno di legge atteso domani al Senato

La sicurezza al voto finale

Diventa reato l'immigrazione clandestina - Stretta sul 41-bis

Il disegno di legge sulla sicurezza viaggia verso l'approvazione definitiva: è ormai scontata la richiesta di fiducia, che oggi dovrebbe, essere presentata dal Governo. In mattinata è previsto il voto sulle richieste di sospensiva e le pregiudiziali di incostituzionalità; ma una volta partito il meccanismo per la fiducia tutto si risolverà in poche ore. Il Senato dovrebbe votare in serata e, a quel punto, giovedì ci saranno le dichiarazioni di voto e l'ok finale. Così il Ddl diventerà legge dello Stato. Un provvedimento ponderoso, composto da 66 articoli che spaziano dal reato di immigrazione clandestina - con la competenza sulle espulsioni attribuita al giudice di pace - alle ronde, dalla stretta sui ricongiungimenti alle norme più severe per il regime di carcere duro per i mafiosi (41-bis), alla reintroduzione dell'oltraggio al pubblico ufficiale e le sanzioni contro i *writers*. Non mancheranno problemi: alcuni tecnici, per esempio, fanno notare che le norme sull'immigrazione lasciano insoluto il caso dei minori clandestini non accompagnati dai genitori, che - in controtendenza con le scelte di maggioranza - non potendo essere espulsi avranno diritto a chiedere il ricongiungimento di un familiare. Ma nel testo c'è anche la legalizzazione dello spray al peperoncino per difesa personale, i poteri di accertamento dei prefetti sui dirigenti dei consigli comunali sciolti per mafia — e la conseguente denuncia, in caso di riscontri di collusioni con la criminalità organizzata, all'autorità giudiziaria - le sanzioni ai proprietari di casa che affittano in modo irregolare agli immigrati, disposizioni più severe in materia di violazioni al codice della strada. Le obiezioni politiche al provvedimento rimangono molte. «È indispensabile distinguere tra chi chiede asilo politico e i clandestini», dice il presidente della Camera Gianfranco Fini. «I rifugiati — osserva Fini da Madrid — non possono essere automaticamente equiparati al clandestino» perché l'equiparazione automatica «fa venir meno la dignità della persona». In ballo anche c'è il reato di clandestinità, che rischia di ah- battersi, tra l'altro, sulle decine di migliaia di badanti non ancora regolarizzate: occorre invece, aggiunge il presidente della Camera, una politica in grado di «assorbire con parità di diritti e doveri tutti gli stranieri di cui abbiamo drammaticamente bisogno». Pesante anche il giudizio del vicepresidente di Palazzo Madama, la radicale Emma Bonino: «Mezzo milione di famiglie e imprese italiane aspettano risposte alle domande dei flussi d'ingresso. Due anni fa ne furono presentate più di 700 mila: 130 mila sono state accolte, 70 mila respinte. Le altre 500 mila aspettano ancora risposta nonostante i richiedenti abbiano dimostrato una chiara volontà di uscire dalla loro situazione di irregolarità». Sottolinea la Bonino: «Teoricamente, si tratta di domande per poter assumere cittadini extracomunitari che aspettano nei loro paesi d'origine il via libera per poter venire a lavorare in Italia. In realtà, sono qui da anni e, colmo dell'ipocrisia, tutti lo sanno perchè lavorano e creano ricchezza (operai e piccoli imprenditori) e soddisfano le esigenze delle famiglie (colf e badanti)». Grazie a questo provvedimento — sostiene Bonino - se fermati dalle forze di polizia «saranno arrestati, deportati in centri di identificazione che Berlusconi ha paragonato ai lager, e poi espulsi. Sia chiaro a tutti se domani queste 500 mila persone decidessero di scioperare si fermerebbe l'intero Paese». L'ex sottosegretario alla Giustizia Luigi Li Gotti (Idv) conta invece le stime sui processi (e i relativi costi) per i clandestini: «Per far rientrare nelle previsioni la spesa che lo Stato dovrà sostenere per svolgere i processi contro imputati per ingresso e soggiorno illegale si afferma che quelli astrattamente interessati siano 57.660 (54 mila ingressi illegali e 3.660 soggiorni illegali). In realtà lo stesso ministero dell'Interno, nel primo rapporto sugli immigrati in Italia, stimava in oltre 760 mila i soggiornanti irregolari». La copertura finanziaria di 30 milioni sarebbe dunque insufficiente perché, con un costo a processo pari a 60 euro, con una platea di 760 mila clandestini «occorrerebbero centinaia di milioni». *Marco Ludovico*

IL SOLE 24 ORE

Ronde e affitti agli irregolari

Il disegno di legge sicurezza entra oggi nella fase finale di approvazione definitiva. Se le previsioni saranno confermate, dopo il voto di fiducia giovedì il testo dovrebbe avere il sì finale del Senato e diventare legge dello Stato.

Il provvedimento normativo è composto da 66 articoli che affrontano svariate questioni di Immigrazione e pubblica sicurezza. Una delle innovazioni più radicali, ma anche più contestate - è l'introduzione del reato di immigrazione clandestina 1.a competenza sulle espulsioni degli stranieri passa al giudice di pace.

Tra le misure in materia di immigrazione ci sono anche sanzioni per i proprietari di immobili che affittano in modo irregolare agli stranieri, la tassa sul permesso di soggiorno (e il suo rinnovo), la stretta sui ricongiungimenti.

Il disegno di legge poi introduce le ronde: toccherà ora al ministero dell'Interno, con un decreto, regolare in dettaglio la materia. Al prefetto, poi, è attribuito il potere di accelerare le procedure di assegnazione dei beni sequestrati e confiscati alla Mafia, se l'Agenzia del Demanio non interviene in tempi rapidi.

I prefetti potranno poi fare accertamenti sui dirigenti comunali sospettati di collusioni con la criminalità organizzata.

IL SOLE 24 ORE

Carceri. Rapporto dell'associazione Antigone

Più di un detenuto su due e in attesa di giudizio

L'Italia, si sa, è il Paese europeo con il maggior numero di detenuti in attesa di giudizio, che sono il 52,2% della popolazione carceraria. Tra loro, prevalgono gli stranieri (58,75%), nei confronti dei quali le manette scattano più facilmente rispetto agli italiani, perché spesso non hanno una casa (perciò niente arresti domiciliari) né avvocati grintosi e i magistrati temono che si rendano irreperibili. Nel 2008, sono entrati nelle patrie galere 43.099 stranieri, il 46% del totale degli «ingressi»; nel 2007 erano stati il 48 per cento. E tuttavia, da un anno all'altro, la loro presenza dietro le sbarre è aumentata, passando da 18.252 a 21.562. Ma la contraddizione tra i due dati (ingressi in calo e presenze in aumento) è solo apparente: vengono arrestati con più disinvoltura e portati in carcere per pochi giorni, il tempo necessario per identificarli. Il turn-over di stranieri arrestati perché privi di documenti e poi rilasciati è continuo. E il cosiddetto effetto «porta girevole», un viavai tanto oneroso per l'amministrazione quanto inutile per la collettività e afflittivo per chi lo subisce. Ma tant'è. Il carcere è - e sempre di più sarà - un fenomeno straniero: il 38% dei detenuti - 21.562 - non è di nazionalità italiana. Peralto, 2482 stanno dentro solo per non aver ottemperato all'obbligo di espulsione previsto dalla Bossi-Fini. Gli altri devono rispondere di reati contro la persona (16,4%, contro il 15,5% degli italiani), della violazione della legge sulla droga (15,9%, contro il 12,4% degli italiani), di quella sulle armi (4,8%, contro il 18,4% degli italiani) e, nello 0,2% dei casi, di associazione mafiosa (contro il 3,9% degli italiani). La fotografia di questo pezzo di realtà carceraria emerge dal sesto Rapporto sulle carceri presentato ieri dall'Associazione Antigone (insieme alla prima relazione del difensore civico, Stefano Anastasia), dal titolo eloquente «Oltre il tollerabile» Eloquentemente perché i detenuti, in questa estate del 2009 (metà giugno), sono arrivati alla cifra record di 63.460, 20mila in più della capienza regolamentare (43 mila). Superata anche la soglia del cosiddetto «tollerabile» «Il massimo dell'intolleranza si esprime nel trattamento degli immigrati», ha detto il costituzionalista Luigi Ferrajoli, secondo cui «il provvedimento più scandaloso è il Ddl sicurezza, che contiene norme razziste, poiché considerano l'identità etnica come una colpa». Di certo, l'approvazione del Ddl sicurezza (che inasprisce le pene e moltiplica i reati introducendo anche quello di clandestinità che innesca un circolo vizioso di illegalità) renderà l'incremento inarrestabile. E il sovraffollamento cronico. «Bisogna impedire regressioni nella tutela dei diritti fondamentali con la motivazione della straordinarietà della situazione», ha ammonito ieri il presidente della Corte costituzionale Francesco Amirante, intervenuto alla presentazione del Rapporto. I diritti «che corrono i maggiori pericoli - ha aggiunto - sono quelli delle categorie più deboli e tra queste, e sotto questo profilo, quella dei carcerati occupa un posto importante». Antigone, con il presidente Patrizio Gonnella, punta il dito contro tre leggi: Bossi-Fini, Fini Giovanardi ed ex Cirielli, chiedendone la revisione. Ma soprattutto chiede che il Governo dia un segnale politico per rivitalizzare le misure alternative alla detenzione, «oggi ai minimi storici». Il carcere si svuoterebbe di 20 mila detenuti, perché tanti sono i detenuti che hanno meno di tre anni da scontare. L'alternativa è la violazione costante dei diritti fondamentali: la Corte di Strasburgo, ha ricordato Mauro Palma, presidente onorario di Antigone, ha già condannato una volta l'Italia. «Una vergogna» di cui il nostro Paese sembra non avere coscienza. *Donatella Stasio*

63.460 È il numero record dei detenuti che oggi sono presenti nelle carceri italiane, ben 20 mila in più rispetto alla capienza regolamentare. Dal 1 gennaio 2009 sono state imprigionate 5.500 persone

42.268 Il totale dei poliziotti penitenziari in organico, mentre le guardie che lavorano effettivamente per l'amministrazione carceraria — al netto di distacchi e assenze di vario tipo — sono 39.482

30.186 Sono i detenuti con sentenza passata in giudicato. Rispetto al numero totale, la maggioranza delle persone in carcere (pari al 52,2%) è in custodia cautelare, quindi in attesa di una condanna definitiva